



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2019**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	10
Analisi tecnico-normativa .....	»	19
Disegno di legge .....	»	27
Testo del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in lingua ufficiale e facente fede .....	»	29
Testo del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador in lingua ufficiale e facente fede ...	»	45

ONOREVOLI SENATORI. —

A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUB-  
BLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR,  
FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015

I. PREMessa

Il presente Trattato, parafato a Quito il 15 ottobre 2015, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Il presente Trattato permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione.

II. PREVISIONI GENERALI

Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).

In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto « principio della doppia incriminazione »). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale, ove è stabilito che l'estradizione potrà essere

accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.

In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, sarà irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto.

Sia per l'estradizione processuale che per quella esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno (edittale per la prima ipotesi e quale pena residua ancora da espiare per la seconda) (articolo 2).

È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articoli 2 e 4).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione, e segnatamente motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto.

Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato.

In particolare l'estradizione sarà negata, analogamente alle convenzioni multilaterali in materia, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare, quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi, ovvero che sarà sottoposta ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali, quando lo Stato ri-

chiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta, quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto, quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietata dalla legge dello Stato richiesto, (articolo 3). Per quanto concerne l'indicazione della grazia, si specifica che per l'ordinamento italiano essa risulta *inutiliter data*.

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4 del Trattato.

In particolare, l'extradizione *potrà* essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione, ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò risulti in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione, oggetto di autonoma disciplina, riguarda l'extradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa.

Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta

nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese (articolo 5).

Quanto alle modalità di trasmissione degli atti relativi all'extradizione, il Trattato prevede la comunicazione diretta tra le Autorità competenti, individuate nel Ministero della giustizia per la Repubblica italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador. Va tuttavia evidenziato che sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative ad eventuali modifiche delle Autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico (articolo 6).

Il Trattato disciplina poi, dettagliatamente, quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 7).

Il Trattato prevede la possibilità, per le Autorità dello Stato richiesto, di ottenere informazioni supplementari; la mancata presentazione, da parte dello Stato richiedente, di dette informazioni nel termine di quarantacinque giorni equivarrà a rinuncia all'extradizione e comporterà la liberazione dell'estraddando nei confronti del quale era stata disposta una misura privativa della libertà personale (articolo 8).

La richiesta di estradizione sarà valutata e decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo 9).

Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta; la presentazione della formale richiesta di estradizione dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni (termine prorogabile per ulteriori quindici giorni) dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).

Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato ri-

chiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione (articolo 14).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (articolo 15).

L'accordo bilaterale disciplina inoltre, conformemente a tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali in materia, il cosiddetto « principio di specialità » in favore della persona estradata. La persona consegnata non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente si sia protratta per oltre sessanta giorni dal momento in cui la stessa non fosse più necessaria in relazione alla procedura estradizionale ovvero quando la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente.

È stata tuttavia prevista la possibilità per lo Stato richiedente, anche al di fuori dei predetti casi di cosiddetta « purgazione della specialità », di procedere al compimento degli atti irripetibili, interruttivi della prescrizione, ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.

Non sarà inoltre necessaria una nuova richiesta estradizionale in caso di modifica dell'imputazione, purché anche per il nuovo reato sussistano le condizioni per l'extradizione di cui all'articolo 2 del Trattato (articolo 10).

Analogo principio opera anche in relazione alla riestradizione. In particolare il Trattato prevede che, salvo i casi di purgazione previsti dall'articolo 10, lettere *a)* e *b)*, lo Stato richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona consegnata, per fatti commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).

È altresì prevista una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto richiesto acconsenta alla stessa, con dichiarazione resa dinanzi ad un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario (articolo 16).

Infine sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17), al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19), allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione (articolo 20), alla partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione (articolo 21).

## III. PREVISIONI CONCLUSIVE

Gli Stati contraenti hanno, infine, inteso salvaguardare l'operatività di altre convenzioni internazionali, stabilendo espressamente di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 22).

Al fine di consentire alla Repubblica italiana il rispetto della normativa in materia di *data protection*, interessata da una continua evoluzione, dovuta all'adozione di regole sempre più stringenti nell'ambito dell'Unione europea, è stato introdotto l'impegno, per gli Stati contraenti, a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte, ad utilizzare i dati personali solo in relazione alla procedura estradizionale, salvo autorizzazione dello Stato che li ha forniti, e comunque nel rispetto dei limiti al trattamento dei dati indicati da quest'ultimo Stato al momento della trasmissione (articolo 23).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 24).

Nell'ultima disposizione dell'accordo sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione (articolo 25).

## B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015

## I. PREMESSA

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale ed a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

La necessità di dotarsi di strumenti convenzionali in materia di cooperazione, che agevolino lo scambio di informazioni e l'acquisizione di elementi di prova, ormai ravvisabile in relazione a tutti i Paesi, in considerazione del carattere sempre più *cross-borders* della criminalità, è apparsa vieppiù esistente in relazione all'Ecuador, in virtù dei sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, *et alia*). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

## II. PREVISIONI GENERALI

Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

Estremamente ampio è il novero degli atti che possono costituire oggetto di richiesta di cooperazione; ed invero l'assistenza giudiziaria potrà riguardare la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed ele-

menti di prova, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'espletamento di interrogatori di indagati e l'esame di imputati), il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 1).

Al fine di consentire la più ampia cooperazione tra gli Stati contraenti, è stata esclusa l'operatività del principio della doppia incriminazione. Pertanto l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo che si tratti di richiesta avente ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o di cose, nel qual caso sarà necessaria la verifica della doppia incriminabilità (articolo 2).

Il Trattato prevede diverse ipotesi di rifiuto, e precisamente quando la richiesta è contraria alla legislazione nazionale, si riferisce ad un reato di natura politica ovvero di natura esclusivamente militare, se il reato per cui si procede è punito con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato richiesto, se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere azioni per motivi discriminatori, in caso di *bis in idem*, ovvero nel caso in cui la richiesta possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi es-

senziali dello Stato o determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

È altresì prevista la facoltà di subordinare l'espletamento della rogatoria a condizioni (articolo 3).

Le richieste di assistenza devono essere presentate per il tramite delle Autorità Centrali, individuate nel Ministero della giustizia per la Repubblica italiana e nella *Fiscalia General del Eslado* per la Repubblica dell'Ecuador, ferma restando la possibilità di inoltrare preliminarmente la richiesta con mezzi di comunicazione rapida, quali *telex*, *fax* e posta elettronica (articoli 5 e 6).

Il Trattato contiene inoltre una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che la richiesta deve contenere (l'identificazione dell'Autorità competente, la descrizione dei fatti per cui si procede, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, la descrizione delle attività di cooperazione richieste e il termine per il compimento delle stesse, l'indicazione delle persone che intendono essere autorizzate a presenziare all'esecuzione delle attività oggetto di richiesta, le informazioni in merito alle indennità e rimborsi cui ha diritto la persona citata a comparire, le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine, della persona destinataria della notifica o che deve essere sentita, sul luogo da ispezionare, perquisire e sui beni da sequestrare o confiscare, eventuali esigenze di riservatezza ed altresì ogni ulteriore informazione utile per l'esecuzione) (articolo 5).

Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista, conformemente ad analoghi strumenti in materia, l'applicazione del principio della *lex loci*, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente, nonché ad autorizzare la partecipazione al compimento degli atti richiesti,

delle persone indicate nella richiesta di assistenza, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).

Gli articoli 7-18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.

In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7), e provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notifica (articolo 8).

L'assunzione di prove dichiarative trova la sua puntuale disciplina negli articoli 9 e 10, rispettivamente relativa al compimento dell'atto nello Stato richiesto e nello Stato richiedente.

In relazione a quest'ultima ipotesi l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia generalmente prevista nelle convenzioni bilaterali e multilaterali in materia, in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata, né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa; il medesimo articolo 11, al paragrafo 2, prevede le ipotesi di cosiddetta «purgazione della specialità» (ravvisabili in caso di trattenimento nel territorio dello Stato richiedente per un periodo superiore a 30 giorni dal momento in cui è la persona citata è stata informata che la sua presenza non è più necessaria, ovvero quando abbia fatto rientro nel territorio dello Stato richiedente, dopo essersene allontanata) (articolo 11).

Il Trattato disciplina inoltre l'ipotesi del trasferimento temporaneo di persone dete-

nute; in particolare l'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza, lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'Autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto (articolo 12).

In considerazione dell'impossibilità di adottare misure coattive per assicurare la presenza nel processo di soggetti residenti all'estero, il Trattato prevede la possibilità di ricorrere alla videoconferenza, nei casi in cui risulti inopportuno o impossibile che la persona si presenti spontaneamente nel territorio dello Stato richiedente. L'articolo 14 del Trattato contiene un'articolata disciplina di tale strumento; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagini o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. La disposizione in esame contiene inoltre una dettagliata disciplina delle modalità esecutive (articolo 14).

Lo Stato richiesto assicura in ogni caso l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13).

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).



Il Trattato fa espressamente salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali, e non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici (articolo 19).

Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale (articolo 21) ed infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).

Al fine di agevolare i rapporti tra le Autorità designate, il Trattato esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).

Anche al fine di garantire il rispetto, da parte dell'Italia, della stringente normativa dell'Unione europea in materia di *data protection*, in continua evoluzione, è stata introdotta un'articolata disciplina della riservatezza (articolo 24), che consentirà allo Stato richiesto di specificare di volta in volta i limiti e le condizioni in ordine all'utilizzabilità dei dati forniti. In particolare l'articolo 24 prevede il carattere di riservatezza da attribuirsi alla richiesta di cooperazione, agli elementi posti a sostegno della stessa, nonché ai dati trasmessi dallo Stato richiesto. Le informazioni e i dati personali ricevuti, inoltre, saranno utilizzati solo ai fini della specifica procedura di cooperazione e non potranno essere trattati per scopi ulteriori se non previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 24).

L'articolo 25 contiene una articolata disciplina delle spese sostenute per l'espleta-

mento della richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'Autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, spese ed onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché spese di custodia e di consegna del bene sequestrato) (articolo 25).

### III. PREVISIONI CONCLUSIVE

Le diverse vicende giuridiche che potrebbero riguardare il Trattato sono disciplinate dagli articoli 26 e 27. In particolare l'articolo 26 prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del Trattato sarà risolta dagli Stati contraenti attraverso la consultazione tra le Autorità Centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).

### **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

Spirito di tale Trattato è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza.

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, ciascuna Parte contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 172 cittadini equadoregni.

Viceversa, risultano ristretti in Ecuador tredici (13) nostri connazionali.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Ecuador (capitale Quito) verso l'Italia è pari mediamente a € 850 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

- € 850 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. estradandi annuo) = € 1.700 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun estradando e una diaria di € 97,65 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 65,10 (97,65 - 32,55). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente



colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65:  $65,10 - 51,65 = € 13,45$ ;
- su tale quota di € 13,45 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 21,25, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 6,95;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 65,10 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 6,95, determinando un importo complessivo di € **72,05**, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € **72,05**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 2.350 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 850 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € **3.360**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Quito a/r: € 3.360;
- Spese di viaggio € 3.360 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € **13.440**; (oneri valutati)



- Spese di missione per gli accompagnatori: € 72,05 (diaria lorda ridotta) x 4 accompagnatori x 6 giorni di missione = € **1.729**; (oneri valutati in cifra tonda)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = € **2.600**; (oneri valutati)

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** € 13.440 + 1.729 + 2.600 = € **17.769** (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 8)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € **4.000** (oneri autorizzati).

Spese per trasferimento cose dell'estraddando (articolo 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estraddando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € **10.000** (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'estraddando (art. 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra Italia ed Ecuador determina oneri annui quantificati in € **33.469**.

#### RIEPILOGO TRATTATO ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € 33.469 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 29.469 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze



per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 1.700
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.440
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.729
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000

-----  
TOTALE € 33.469

\*\*\*\*\*

### **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

Scopo principale del Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, ritenendo che tale obiettivo possa esser conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale.

In particolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la ricerca e l'identificazione di persone;
- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;



- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali.

Ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, la parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di:

- a. le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone ai sensi dell'articolo 6 (*Esecuzione della richiesta*);
- b. le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone ai sensi dell'articolo 10 (*Assunzione probatoria nello Stato richiedente*);
- c. spese relative all'esecuzione della richiesta ai sensi dell'articolo 12 (*Trasferimento temporaneo di persone detenute*);
- d. spese e onorari di periti per la traduzione di documenti. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla ai sensi dell'articolo 14 (*Comparizione mediante Videoconferenza*).

E' possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un (1) detenuto

Il costo del biglietto aereo a/r (classe economy) per un detenuto è pari a circa € 1.100:

- € 1.100 (passaggio aereo a/r) x 1 detenuto = € **1.100** (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun estradando ed una diaria di euro 97,65 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 65,10 (97,65 - 32,55). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di *Ufficiali di Polizia Giudiziaria* con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65;  $65,10 - 51,65 = € 13,45$ ;



- su tale quota di € 13,45 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 21,25, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 6,95;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 65,10 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 6,95, determinando un importo complessivo di € 72,05, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 72,05.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class:

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a € 2.350 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 850 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.360. La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di € 6.720.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietti aereo Roma – Quito a/r (prelievo e riconsegna): € 6.720;
- Spese di viaggio: € 6.720 x 2 accompagnatori (2 x 1 persona) = € 13.440; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 72,05 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione x 2 viaggi = € 1.729; (oneri valutati in cifra tonda)



- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = € 2.600; (oneri valutati)

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** € 13.440 + 1.729 + 2.600 = € 17.769 (oneri valutati)

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000. (oneri autorizzati)

Spese per la comparizione di testimoni e periti

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Quito-Roma)<br>€ 1.100 x 1 caso (comparizioni di testimoni o periti) | € 1.100<br>(oneri valutati)  |
| • Spese di soggiorno (€ 130,00 x 4 giorni x 1 testimone o perito)  | € 520<br>(oneri valutati)    |
| • Spese di vitto per 1 testimone o perito: € 60 x 5 giorni   | € 300<br>(oneri valutati)    |
| • Spese per compensi (comprehensive di onorari ed indennità):<br>€ 150 x 1 richieste x 1 esame x 5 giorni;         | € 750<br>(oneri autorizzati) |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 2.670</b>               |

E' opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle Autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.

Si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 10 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi Sudamericani ha un costo medio di 400 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

400 euro x 2 (ore) x 10 videoconferenze = € 8.000. (oneri autorizzati)

A tale importo vanno aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.





Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (5 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 5 casi = € 500 (oneri autorizzati)

Spese per trasporto di cose collegate al reato

Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati (art. 17), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato).

Complessivamente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e l'Ecuador determina oneri annui quantificati in € 44.039.

RIEPILOGO TRATTATO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria ammonta a € 44.039 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 30.789 hanno natura di oneri valutati ed € 13.250 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.100
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.440
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.729
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 1.920
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 750
Spese per le videoconferenze + interpreti (onere autorizzato)	€ 8.500
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
	-----
TOTALE	€ 44.039



\*\*\*\*\*

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Ecuador, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a € 77.508, di cui € 60.258 per gli oneri valutati e ad euro 17.250 per gli oneri autorizzati.

Anno	2019	2020	2021
Trattato di estradizione (oneri valutati)	29.469	29.469	29.469
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	30.789	30.789	30.789
Trattato di estradizione (oneri autorizzati)	4.000	4.000	4.000
Trattato di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	13.250	13.250	13.250
<b>TOTALE</b>	<b>77.508</b>	<b>77.508</b>	<b>77.508</b>

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 7, della legge 31 dicembre 2000, n. 496, è avvenuta.


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 GEN. 2019



## **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador**

### **Parte I. - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale e va ad aggiungersi alla Convenzione multilaterale sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta dai due Paesi, oltre che all'accordo di assistenza giudiziaria raggiunto nel contesto degli stessi incontri negoziali tenutisi a Quito dal 12 al 15 ottobre 2015. In virtù dell'Accordo di estradizione i due Stati contraenti si impegnano a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte ad indagini, a processo, o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697-722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). L'eventuale ratifica dell'accordo avverrà secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione. Deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) dell'Accordo costituiscono motivi obbligatori di rifiuto dell'extradizione, tra l'altro, le circostanze che il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia punito dallo Stato richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto e che lo Stato richiesto abbia fondati motivi di ritenere che nello Stato richiedente la persona richiesta possa essere sottoposta o sarà sottoposta per il reato per il quale è richiesta l'extradizione ad un procedimento che non assicuri i diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione.



**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Governo della Repubblica dell'Ecuador non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

**4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**



Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di**



**commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.



## **Trattato di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador**

### **Parte I. - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'accordo di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador è preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale e va ad aggiungersi alla Convenzione multilaterale sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta dai due Paesi, oltre che all'accordo di estradizione raggiunto nel contesto degli stessi incontri negoziali tenutisi a Quito dal 12 al 15 ottobre 2015. In virtù dell'Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24) e di giusto processo (art.111). L'eventuale ratifica dell'accordo avverrà secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l) della Costituzione.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**



L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo della Repubblica dell'Ecuador non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

**4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**





Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il Trattato non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di**



**commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

*b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

### Art. 2.

#### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a

decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE**  
**TRA IL**  
**GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL**  
**GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini:

**Articolo 1**

**Obbligo di Estradare**

Ciascuno Stato Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

**Articolo 2**

**Reati che danno luogo all'Estradizione**

1. Ai fini di questo Trattato, l'extradizione può essere concessa quando:
  - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un

procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato che sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare di almeno un anno.

2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non avrà rilevanza la qualificazione giuridica del fatto, purché questo sia punibile secondo le rispettive legislazioni.

3. Per reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato Richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può comunque concedere l'extradizione anche per detti reati.

5. L'extradizione è concessa se il reato oggetto della richiesta è stato commesso nel territorio dello Stato Richiedente ovvero è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna. In tale ultimo caso, perché l'extradizione possa essere concessa, è però necessario che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

6. L'extradizione è altresì concessa, ai sensi del presente Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte.

**Articolo 3****Motivi di Rifiuto Obbligatori**

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a detto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, i crimini contro l'umanità, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione. Lo Stato Richiesto potrà chiedere che all'imputato sia riconosciuto il diritto ad un nuovo processo in base alle leggi dello Stato Richiedente;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di

estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione è un reato militare che secondo la legge dello Stato Richiesto non integri anche un delitto comune;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione.

#### Articolo 4

##### Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

#### Articolo 5

##### Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali è stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle



Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

### Articolo 6

#### Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

### Articolo 7

#### Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
  - b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
  - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

- e) il testo delle disposizioni di legge che determinano la giurisdizione penale e che stabiliscono i termini e le condizioni per procedere penalmente o per dare esecuzione alla condanna.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
- a) dalla copia autentica dell'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
  - b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

## Articolo 8

### Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in libertà.
3. Se la persona di cui si chiede l'extradizione è stata privata della libertà personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potrà essere posta in libertà.

**Articolo 9****Decisione**

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere notificati allo Stato Richiedente.

**Articolo 10****Principio di Specialità**

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
  - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
  - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro sessanta giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tal caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per reato diverso da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
    - 1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7;
    - 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di sessanta giorni

dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che a ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato richiedente potrà compiere gli atti irripetibili, gli atti interruttivi della prescrizione ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.

3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'extradizione ai sensi del presente Trattato.

#### **Articolo 11**

##### **Riestradizione ad uno Stato Terzo**

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dalla Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

#### **Articolo 12**

##### **Arresto Provvisorio**

1. In caso di urgenza, l'Autorità Central e dello Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda deve essere avanzata per iscritto all'Autorità Centrale dello Stato Richiesto attraverso i canali diplomatici, ovvero attraverso l'Organizzazione Interazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, una descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti di cui all'art,

2 par. 1, nonché, degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona, il pericolo di fuga e la manifestazione dell'intenzione di presentare formale richiesta di estradizione entro il termine di sessanta giorni.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'extradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

### Articolo 13

#### Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

## Articolo 14

### Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'extradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'extradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'extradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando fugge tomando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia dovrà specificare se la nuova richiesta di estradizione si fonda sul provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero su condanna definitiva ad una pena detentiva eventualmente intervenuta.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Art. 2 del presente Trattato.

7. Se lo Stato Richiesto non concede l'estradizione, lo Stato Richiedente non può fare allo Stato Richiesto una nuova domanda di estradizione della persona richiesta per lo stesso reato, salvo che la domanda sia fondata su elementi diversi da quelli già valutati dallo Stato Richiesto.

### Articolo 15

#### Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato.

Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

3. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

### Articolo 16

#### Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto

provvisorio presentata dallo Stato Richiedente, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

### Articolo 17

#### Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta e quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

- a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova
- b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione



che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse in presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

## Articolo 18

### Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una richiesta di autorizzazione contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

## Articolo 19

### Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Art. 18.

### **Articolo 20**

#### **Comunicazioni successive**

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

### **Articolo 21**

#### **Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente**

Lo Stato Richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante che dovrà essere sentito prima della decisione giudiziale sull'extradizione, ove ne faccia richiesta il detto Stato.

### **Articolo 22**

#### **Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

### **Articolo 23**

#### **Riservatezza**

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla

consegna della persona estradata.

2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.

4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

#### Articolo 24

##### Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

#### Articolo 25

##### Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. La cessazione avrà


effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a QUITO, il giorno 25 del mese novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana  
Gianni Piccato  
Ambasciatore d'Italia



Per il Governo della  
Repubblica dell'Ecuador  
Ricardo Patiño Aroca  
Ministro degli Affari Esteri e della  
Mobilità Umana



**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE  
TRA IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Gli Stati Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
  - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
  - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
  - (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
  - (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
  - (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

- (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
  - (g) l'assunzione di interrogatori;
  - (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o dipartecipare ad altri atti processuali;
  - (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
  - (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, e sequestri;
  - (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
  - (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  - (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
  - (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
3. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
  - (b) all'extradizione di persone;
  - (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
  - (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
  - (e) al trasferimento dei procedimenti penali.
4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

## Articolo 2

### Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

## Articolo 3

## Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
  - (a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
  - (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
    - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
    - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
  - (c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
  - (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
  - (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
  - (f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
  - (g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviare l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

#### Articolo 4

##### Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Ecuador è la Fiscalía General del Estado.
3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

#### Artículo 5

##### Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
  - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
  - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
  - (d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
  - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
  - (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
  - (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;



- (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
- (a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;
  - (b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
  - (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
  - (d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
  - (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;
  - (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
  - (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
  - (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
  - (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

## Articolo 6

### Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. La documentazione sarà trasmessa allo Stato Richiedente, ove richiesto, con indice degli atti trasmessi. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

## Articolo 7

### Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

## Articolo 8

### Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo aver eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica e/o citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono recare minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
5. Se il destinatario della notifica o della citazione non comprende la lingua dello Stato Richiedente né la lingua dello Stato Richiesto, quest'ultimo lo comunicherà tempestivamente allo Stato Richiedente affinché fornisca la traduzione dell'atto, o almeno delle parti importanti del medesimo, nella lingua conosciuta dal destinatario.

## Articolo 9

### Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

#### Articolo 10

##### Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

#### Articolo 11

##### Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
  - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
  - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

- (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.
4. Il testimone o il perito, ascoltati ai sensi degli Articoli 9 e 10, sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

## Articolo 12

### Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
  - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
  - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

### Articolo 13

#### Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

### Articolo 14

#### Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
  - (a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
  - (b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
  - (c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
  - (d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.
9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

#### Articolo 15

##### Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

#### Articolo 16

##### Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

#### Articolo 17

##### Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato



Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

#### Articolo 18

##### Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

#### Articolo 19

##### Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o

di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

- (a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
  - (b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
  - (c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
  - (d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;
  - (b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
  - (c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4;
  - (d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;
  - (e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.

#### Articolo 20

##### Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le

informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

#### Articolo 21

##### Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

#### Articolo 22

##### Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

#### Articolo 23

##### Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

#### Articolo 24

##### Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.
3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.
4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.

### Articolo 25

#### Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:
  - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
  - (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
  - (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
  - (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
  - (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
  - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
  - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
  - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

### Articolo 26

#### Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

## Articolo 27


## Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicati ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuno Stato Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Quito, il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

  
Gianni Piccato  
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della  
Repubblica dell'Ecuador

  
Ricardo Patiño Aroca  
Ministro degli Affari Esteri e  
della Mobilità Umana





€ 4,00